

**Tribunale di Verona – Sentenza 8.10.2011  
(Composizione monocratica - Giudice RIZZUTO)**

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI VERONA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Verona in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 2130 del Ruolo Generale Contenzioso Civile del 2010,

promossa da

G.Z., residente in, via, CF, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti, che lo rappresentano e difendono per mandato a margine dell'atto di citazione

appellante

contro

V. S.R.L., con sede in, via, CF, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ... che, unitamente all'avv. del Foro di la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di risposta

appellata

e contro

A.K. S.R.L., con sede legale in, via, CF, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di risposta

appellata

oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace

CONCLUSIONI APPELLANTE: nel merito in riforma della sentenza n. 1432/09 Sent. N. 10377/08 RG n. 481/09 Rep. Emessa dal Giudice di Pace di Verona, avv. ..., in data 25 febbraio 2009, depositata in data 26 febbraio 2009,

pubblicata in data 10 marzo 2009, non notificata, accertare e dichiarare la responsabilità di V. s.r.l. e AK s.r.l., in persona dei loro rappresentanti legali pro tempore, per i danni subiti dal sig. Z. a seguito dei fatti descritti in narrativa; conseguentemente,

2) in riforma della sentenza n. 1432/09 Sent. n. 1432/09 Sent. N. 10377/08 RG n. 481/09 Rep. Emessa dal Giudice di Pace di Verona, avv., in data 25 febbraio 2009, depositata in data 26 febbraio 2009, pubblicata in data 10 marzo 2009, non notificata, condannare V. s.r.l. e AK s.r.l. in persona dei loro legali rappresentanti legali pro tempore, in via solidale tra loro, a risarcire i danni tutti patrimoniali e non subiti, dal sig. Z., quantificati in via equitativa in € 2.500,00 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e comunque entro i limiti di competenza del Giudice di Pace;

in ogni caso, spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio interamente rifiuti oltre 12,5% rimborso forfetario su diritti ed onorari, CIP e IVA come per legge,

in via istruttoria, in riforma della sentenza n. 1432/09 Sent., n. 10377/08 RG n. 481/09 Rep. Emessa dal Giudice di Pace di Verona, avv., in data 25 febbraio 2009, depositata in data 26 febbraio 2009, pubblicata in data 10 marzo 2009, non notificata, ammettersi le istanze istruttorie formulate e la ctu richiesta dall'attore nell'atto di citazione del 17 ottobre 2008 notificato in data 20 ottobre 2008.

**CONCLUSIONI APPELLATA V. S.R.L.:** La società convenuta V. s.r.l., come rappresentata, rassegna le seguenti conclusioni "Piaccia al Tribunale di Verona, ogni contraria istanza eccezione, deduzione produzione reietta, -ritenere e dichiarare la propria incompetenza per territorio;

- ritenere e dichiarare la propria incompetenza, avendo le parti del contratto di compravendita devoluto in arbitri ogni controversia;

- ritenere e dichiarare la decadenza e prescrizione di ogni domanda per vizi e difetti della cosa compravenduta ex art. 1495 c.c.;

- rigettare le domande dell'attore, mandando indenne la appellata V. s.r.l. ad ogni effetto;

- solo in via subordinata e per il denegato caso che venga accertato un difetto di costruzione dell'assale montato sul rimorchio carrello Telaio N. ..., dichiarare la responsabilità della società convenuta AK. s.r.l. e per l'effetto dichiararla tenuta a mantenere indenni V. s.r.l. da ogni domanda e condanna per i fatti di cui è causa.

In ogni caso con rifusione di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.

In via istruttoria, fa riserva di ogni deduzione e produzione istruttoria, in prefiggendo termine. Si oppone alla ammissione dei mezzi istruttori domandati dall'appellante, per i motivi già espressi nel primo grado del giudizio, in quanto irritualmente richiesti dall'appellante e, come già chiesto in primo grado, l'appellata si oppone alla ammissione dei mezzi istruttori richiamati da controparte: - alla istanza di esibizione dell'assale a carico di V. s.r.l., in quanto come è noto all'attore, l'assale è da tempo nella materiale disponibilità di AK. s.r.l.;

- alla Consulenza Tecnica d'Ufficio nei termini richiesti dall'attore in quanto contenuto esplorativo;

- alle prove per testi ed interrogatorio formale, dedotti in citazione in quanto:

il capitolo 1)- è irrilevante, generico e comunque non contestato; il capitolo 2)- è inammissibile in quanto comporta apprezzamento da parte dei testi; il capitolo 3)- è inammissibile in quanto comporta apprezzamento da parte dei testi; il capitolo 4)- è irrilevante e non contestato; il capitolo 5)- è inammissibile e generico, oltre a comportare apprezzamento da parte dei testi; il capitolo 6)- è irrilevante e non è contestato; il capitolo 7)- è inammissibile in quanto comporta apprezzamento in diritto ed è generico quanto al fatto su cui deve essere resa la dichiarazione; i capitoli 8) 9) 10) - sono irrilevanti e non contestati; il capitolo 11)- in quanto non contestato; il capitolo 12)- in quanto comporta apprezzamento da parte del teste; il capitolo 13)- in quanto il fatto non è contestato; il capitolo 14)- in quanto il fatto non è contestato.

Per il denegato caso di ammissione dei capitoli di prova per testi ed interpello, chiede ammettersi controprova, sui medesimi capitoli con i medesimi testi indicati da controparte e chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova, premesse le prole "E' vero che", a prova contraria dei capitoli di prova in citazione

- del capitolo 2)- CAP. (1) “ Il teste ha visto il braccio oscillante destro dell’assale del rimorchio rompersi improvvisamente provocando il distacco della ruota”

- del capitolo 5)- CAP. (2) “ Il teste ha visto che dal 26.9.2005 al dicembre 2007 il rimorchio non ha subito urti contro marciapiedi o massi o altri urti o sollecitazioni simili”

- del capitolo 11)- CAP. (3) “ In data 20.12.2007 il sig. Z.P. ha consegnato l’assale rotto a V. s.r.l.”

- del capitolo 12)- CAP. (4) “ Z.G. ha consegnato a V. s.r.l. un assale rotto; A.K. s.r.l. ha consegnato a V. s.r.l. un assale nuovo;

V. s.r.l. ha consegnato a Z.G. un assale nuovo; V. s.r.l. ha consegnato a A.K. s.r.l. l’assale rotto ricevuto da Z.G.”

- del capitolo 13)- CAP. (5) “V. s.r.l. ha eseguito gli interventi sul carrello rimorchio a titolo di cortesia, come ha comunicato con lettera in data 7.4.2008 che si mostra ( doc. n. 7 di parte V. s.r.l.)”

Indica a testi i medesimi testi indicati da controparte, salvi altri.

Chiede inoltre ammettersi le prove domandate con propria memoria istruttoria in data 30.1.2009.

Per il denegato caso di ammissione della Consulenza Tecnica di Ufficio, riservato ogni quesito, chiede che il C.T.U. nominato accerti i costi per l’invio a mezzo servizio postale ovvero a mezzo corriere dell’assale da ... a I.G.; da ..., e da ... a I.G. ”

CONCLUSIONI APPELLATA A.K. S.R.L.: “In via preliminare

Dichiararsi l’incompetenza del Giudice di Pace di Verona, e conseguentemente del Tribunale di Verona, a favore del Giudice di Pace di Bolzano.

Nel merito

Respingersi integralmente tutte le domande avanzate dal sig. Z.G., in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Consequentemente confermarsi la sentenza impugnata.

In ogni caso

Vittoria di spese legali.

In via istruttoria

Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale di Verona ritenga di dover procedere alla fase istruttoria, respingersi tutte le richieste istruttorie dell'appellante in quanto irrilevanti, generiche e contrarie a prova scritta.

Disporsi prova per testi ed interrogatorio formale del sig. Z. sui seguenti capitoli di prova, premessa la formula 'vero che':

1) Il sig. Z.G. ha acquistato nel 2005 un rimorchio V.M.V. 3 E. dalla società V. Srl.

2) L'assale e il repulsore, componenti del rimorchio in questione, sono prodotti dalla soc. A.K. Srl.

3) La soc. A.K. Srl è uno dei principali produttori mondiali di componenti per veicoli, in particolare di componenti per rimorchi leggeri.

Il fatturato della soc. A.K. Srl a livello mondiale nell'anno 2007 è stato di circa € 750.000.000,00.

4) Nel marzo-aprile 2008 la soc. V. Srl faceva esaminare un assale alla società costruttrice A.K. Srl, affermando che un proprio cliente lamentava la rottura di detto elemento.

5) La soc. A.K. Srl faceva esaminare detto assale presso i propri laboratori di Bolzano.

6) La soc. A.K. Srl non riscontrava alcun difetto di produzione e/o di materiali in detto assale, in quanto la causa della rottura era da imputarsi a sollecitazioni troppo alte quali, per esempio, un colpo accidentale su un marciapiede.

7) Il sig. Z., malgrado la relazione della soc. A.K. Srl, ha agito giudizialmente insistendo nelle richieste di risarcimento nei confronti della soc. Valli Srl nonché della soc. A.K. Srl.

8) L'assale rotto che è oggetto di causa è stato prodotto dalla soc. A.K. Srl.

9) I gommini interni all'assale prodotti dalla soc. A.K. Srl hanno un diametro di nominali 24 mm.

10) I gommini interni all'assale rotto che è oggetto di causa risultavano ovalizzati con un diametro da 21,8 a 25,08 mm.

11) L'ovalizzazione dei gommini interni all'assale rotto che è oggetto di causa è stata causata dalla sottoposizione a forti sollecitazioni.

12) Il sig. Z. utilizza il rimorchio leggero, posizionato sull'assale oggetto di causa, per trasportare i cani quando va ad effettuare battute di caccia.

Si indicano a testi: M.P..

Con gli stessi si chiede fin d'ora abilitazione a prova contraria.”

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. G.Z. ha convenuto in giudizio la società V. s.r.l. e la società A.K. s.r.l. impugnando la sentenza n. n. 1432/09 del Giudice di Pace di Verona che aveva dichiarato, in via preliminare, l'improponibilità della domanda in quanto contrattualmente devoluta in arbitri.

L'appellante ha impugnato la suddetta sentenza eccependo, quale primo motivo, l'erroneità della stessa nella parte in cui ha ritenuto valida ed efficace la clausola compromissoria contenuta nel contratto di compravendita del 12.9.2005; quale secondo e terzo motivo di impugnazione l'attore Z. ha eccepito l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza nella parte in cui non si è pronunciata in merito alla domanda di accertamento della responsabilità extra-contrattuale della convenuta V. s.r.l., nonché in merito alla domanda di accertamento della responsabilità extra-contrattuale della convenuta A.K. s.r.l. Con il quarto motivo di appello, infine, l'appellante ha contestato la mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado.

L'appellante ha riproposto, inoltre, la domanda di accertamento della responsabilità contrattuale di V. s.r.l., asserendo la presenza di un vizio nel carrello da sè acquistato e chiedendo il risarcimento dei danni derivatigli in conseguenza della rottura dello stesso.

In riforma della sentenza di primo grado l'attore ha quindi chiesto l'accertamento della responsabilità delle società convenute e la condanna delle stesse a risarcire, in solido tra loro, tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dalla parte appellante, nonché alla rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio.

Si è costituita in giudizio la convenuta V. s.r.l., eccependo che la parte acquirente del contratto di compravendita è soggetto diverso dall'appellante e che pertanto la disciplina dei contratti tra professionista e consumatore non sarebbe applicabile; ha conseguentemente chiesto il rigetto dell'impugnazione anche sotto il profilo del merito e, in via subordinata in caso di accertamento di

un difetto di costruzione dell'assale oggetto del giudizio, ha proposto domanda di manleva nei confronti della A.K. s.r.l. società produttrice del pezzo.

Si è costituita in giudizio la società A.K. s.r.l. chiedendo di dichiararsi l'incompetenza del presente Tribunale e di respingersi le domande avanzate dall'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto, ed ha conseguentemente chiesto la conferma della sentenza impugnata.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.04.2011 sulle conclusioni adottate come in premessa e con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 109 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo, l'appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado, perché la stessa non ha accolto l'eccezione di inefficacia per vessatorietà della clausola compromissoria contenuta nel contratto di cui in giudizio. Il motivo è fondato.

In ragione del rigetto il Giudice di prime cure ha affermato che il Codice del Consumo, citato da parte appellante come normativa di riferimento, è stato pubblicato sulla GU in una data successiva a quella in cui era stato stipulato il contratto, risultando, dunque, tale normativa inapplicabile alla fattispecie *de quo*.

Questo ragionamento non è condivisibile in quanto la normativa cui si è fatto riferimento, contenuta nel Codice del Consumo, esisteva già prima dell'introduzione di quest'ultimo ed era contenuta nel Codice Civile al capo XIV *bis*, titolo II, libro IV.

L'art. 1469 *bis*, 3° comma, n. 18, attuale art. 33 del Codice del Consumo, sanciva, in specie, la presunzione di vessatorietà e conseguente inefficacia delle clausole contrattuali importanti deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria nei contratti stipulati tra professionista e consumatore.

Pertanto, secondo il principio *iura novit curia*, sarebbe spettato al Giudice individuare la corretta normativa applicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame, tenuto conto, peraltro, del fatto che parte attrice stessa, sebbene con riferimento al comma 3° n. 19, ha richiamato l'art. 1469*bis* nella sua memoria ex art. 320 c.p.c.,

Ciò posto, si rende necessario valutare, al fine di decidere in ordine all'applicabilità della disciplina concernente i contratti tra professionista e

consumatore al contratto *de quo*, se è fondata l'eccezione sollevata da V. s.r.l. circa la mancanza della qualità di consumatore in capo all'attore. Tale eccezione si basa sul rilievo, effettuato nella comparsa di costituzione in appello, che l'acquirente che risulta dal contratto non è il sig. G.Z., bensì la società O. s.r.l., per la quale il sig. Z. avrebbe stipulato il contratto in veste di rappresentante. L'eccezione è stata contestata da parte attrice in quanto effettuata per la prima volta in sede di appello e, dunque, asseritamente tardiva.

Orbene, considerando il contratto prodotto a doc. 2 da V. s.r.l., la parte che in esso figura come formale acquirente è la società O. s.r.l., nella persona del sig. G. Z., quale suo rappresentante. I docc. 3 e 4 di parte convenuta V. s.r.l. attestano, inoltre, che il pagamento del prezzo è stato effettuato dalla società suddetta.

Tuttavia, dall'esame degli atti del primo grado di giudizio risulta, invero, essere un dato del tutto pacifico per le parti che l'acquirente del contratto era il sig. G. Z. a titolo personale. In particolare, sul punto, V. s.r.l. non solo non ha sollevato contestazione alcuna nel corso del primo grado di giudizio, ma ha bensì esposto i fatti nei termini anzi detti. Così scrive, infatti, V. s.r.l. a pag. 3 della sua comparsa di risposta del giudizio di primo grado: *“La società convenuta V. s.r.l. ha venduto in data 12.9.2005 all'attore un rimorchio carrello... mentre il pagamento del prezzo è stato eseguito dalla società O. s.r.l....”* e a pag. 1 della memoria ex art. 320 c.p.c., al punto 1: *“In data 12.9.2005 la società V. s.r.l. ha venduto al sig. Z. G. un rimorchio carrello ...”* e al punto 2: *“In data 26.9.2005 la società O. s.r.l. con sede in i (VR) ha pagato a V. s.r.l. il prezzo del carrello ...”*.

Dalle difese sopra riportate emerge dunque chiara la dichiarazione tra la società O. e l'attore. Ciò posto, la contestazione relativa all'identità del soggetto acquirente ed alla sua qualità di consumatore non rappresenta una nuova eccezione proposta in appello, ma, piuttosto, in tale sede, una diversa prospettazione di un medesimo fatto, che è antitetica e contraddittoria rispetto a quella effettuata in primo grado, dove risulta essere pacifico per le parti che il contratto è stato, di fatto, stipulato tra V. s.r.l. ed il sig. G. Z. a titolo personale. Tanto più che né in primo grado, né in sede di appello, V. s.r.l. ha sollevato alcuna eccezione in merito alla carenza di legittimazione processuale in capo all'attore.



Dagli atti del primo grado di giudizio risulta, dunque, un fatto storico pacifico, e dunque nemmeno da provare, che il contratto *de quo*, in cui la società O. s.r.l. figura come formale parte acquirente, è intercorso in realtà tra V. s.r.l. ed il sig. G. Z.i, a titolo personale.

Posto che parte effettiva del contratto è da ritenersi il sig. Z., la disciplina che va applicata alla presente fattispecie è, dunque, quella dei contratti tra professionista e consumatore di cui al previgente capo XIV *bis* del c.c., oggi trasposto nel d.lgs. n. 206/2005.

Il sig. G. Z. è, infatti, un consumatore ai sensi della nozione di cui all'art. 1469 *bis* c.c. comma 1°, che prevede che "*il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*". Tanto più che oggetto del contratto è un rimorchio per il trasporto di cani da caccia, la cui rottura è avvenuta, tra l'altro, mentre l'attore rientrava dalle vacanze né risulta allegato che tale rimorchio abbia alcuna attinenza con l'oggetto sociale della O. s.r.l.

Del pari, V. s.r.l. integra il presupposto soggettivo di cui alla nozione di professionista ex art. 1469 *bis* comma 2°. Trattasi, infatti, di una società che ha stipulato il contratto nell'ambito della sua attività imprenditoriale.

È, pertanto, applicabile alla presente fattispecie la disposizione di cui all'art. 1469 *bis* comma 3° n. 18, che prevede una presunzione relativa di vessatorietà delle clausole contenute in contratti stipulati tra professionista e consumatore, comportanti una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, rientrando in tale categoria la clausola compromissoria oggetto di controversia.

La suddetta presunzione è vincibile con prova contraria che dev'essere data ad onere del professionista. Essa deve essere idonea a dimostrare che le clausole di cui sopra rappresentano l'esito dell'esperimento di una trattativa individuale, che dev'essere consapevole, seria ed effettiva, non essendo sufficiente a tal fine la mera approvazione per iscritto della clausola stessa (Cass. civ. Sez. III, Ord., 26-09-2008, n. 24262; Cass. civ. Sez. III, 23-02-2007, n. 4208).

Orbene, considerando il presente caso, nessuna prova è stata fornita in merito all'esperimento di una specifica trattativa avente ad oggetto la clausola contrattuale di cui sopra. Parte convenuta V. s.r.l. adduce tale carenza al fatto

che nel giudizio di primo grado non è stata esperita l'istruttoria. Si osserva, però, che negli atti difensivi della stessa non è stata formulata in tal senso alcuna istanza istruttoria.

Esaminando il contratto per cui è giudizio, si rilevano, inoltre, elementi che portano ad escludere che la trattativa rispetto alle singole clausole del contratto si sia svolta secondo i criteri previsti. Sussistono, infatti, elementi atti a far pensare che il contratto sia stato stipulato sulla base di un modello già predisposto. Ciò è desumibile dalla formulazione dello stesso, nonché dalla presenza, per quanto contestata da V. s.r.l., nella parte relativa all'oggetto, di una serie precostituita di accessori da scegliere tramite compilazione a crocette.

La clausola di cui al punto 5 del contratto *de quo* è, pertanto, da ritenersi inefficace per tutti i motivi di cui sopra, in riforma di quanto sancito dal giudice di prime cure.

Ciò posto, risulta, peraltro, irrilevante una statuizione in ordine alla seconda parte del primo motivo di appello, relativa alla qualifica dell'arbitrato come rituale, anziché irrituale, in quanto la questione deve ritenersi assorbita nell'accoglimento dell'eccezione di inefficacia della clausola compromissoria.

Si ritiene altresì inefficace, per gli stessi motivi di cui sopra, la clausola di cui al punto n. 6 del contratto, che prevede una deroga al foro di competenza, prevedendone uno sito in località diversa da quella di residenza o domicilio del consumatore. Quest'ultimo è, infatti, un foro speciale e, pertanto, è derogabile dalle parti solo a fronte di una trattativa individuale, gravando sul professionista l'onere della prova dell'avvenuto esperimento della stessa (SU 03/14669; Cass. 08/27911; Cass. 07/18743). Come sopra motivato, tale prova non è stata fornita dalla convenuta V. s.r.l., né l'avvenuta trattativa è desumibile dal contratto.

Pertanto, posto tutto quanto sopra, va affermata la proponibilità della domanda e la competenza del giudice a decidere la presente vertenza, tenuto anche conto del fatto che, nei confronti della convenuta A. K. s.r.l., si applica l'art. 33 c.p.c., che stabilisce il principio del cumulo soggettivo nelle cause connesse per l'oggetto.

Risolte le questioni di natura preliminare, si può ora procedere all'esame del merito della controversia.

Per quanto concerne la domanda relativa all'accertamento della responsabilità contrattuale della convenuta V. s.r.l., essa è da ritenersi fondata.

In primo luogo, deve essere rigettata l'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata da parte convenuta V. s.r.l.. Ai sensi dell'art. 1495.2 c.c., infatti, la denuncia dei vizi non è necessaria quando vi è un riconoscimento degli stessi da parte del venditore. Tale riconoscimento può essere esplicito oppure tacito, avendosi, in quest'ultimo caso, un riconoscimento "*per facta concludentia*", che si realizza "*mediante il compimento di atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto di garanzia: in particolare, ciò si verifica allorquando il venditore provveda ad effettuare riparazioni a mezzo di propri tecnici, ovvero si offra di far riparare o sostituire la cosa venduta, poichè con tali comportamenti egli mostra di avere accettato la denuncia dei vizi da parte dell'acquirente senza porre alcuna questione in ordine alla sua tempestività*" (Cass. 02/10288). Inoltre, in presenza di un riconoscimento, unito all'impegno del venditore di eliminare i vizi, l'acquirente non soggiace nemmeno ai limiti prescrizionali previsti dall'art. 1495 c.c., a prescindere dal fatto che si voglia individuare in ciò l'insorgere di un'obbligazione nuova ed autonoma (Cass. 01/15758; Cass. 10/7301) ovvero un mero riconoscimento di debito (Cass. S.U. 05/13294).

Con riguardo al presente caso, si ritiene, per i motivi di seguito esposti, che il comportamento tenuto dall'attore integri un riconoscimento tacito della presenza dei vizi lamentati da parte attrice, avendo la V. s.r.l. sostituito l'assale e riparato a titolo gratuito.

Al riguardo V. s.r.l. deduce anche l'attore, nel consegnare l'assale, si sarebbe limitato a richiederne la sostituzione, senza lamentare in esso la presenza di vizi. Tale contestazione pare inconsistente ed è, peraltro, smentita dalle parole di parte convenuta A.K. s.r.l. che, a pag. 5 della comparsa di costituzione in appello, così si esprime: "*Nel marzo-aprile 2008 la soc. V. srl faceva esaminare un assale alla società costruttrice A.K. Srl, affermando che un proprio cliente lamentava la rottura di detto elemento*".

Alla luce di quanto sinora esposto, si ritiene, pertanto, che debbano considerarsi infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla convenuta V. srl.

Con riguardo, invece, al merito dell'accertamento relativo alla responsabilità contrattuale della convenuta V. s.r.l., va tenuto presente che *“il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”* (Cass. S.U. 01/13533).

Da ciò deriva che l'impossibilità di effettuare un accertamento sul pezzo che si assume fosse viziato, dovuta alla avvenuta rottamazione dello stesso, grava sulla convenuta V. s.r.l., la quale avrebbe dovuto fornire, per andare esente da responsabilità contrattuale, la prova del fatto estintivo della pretesa attorea.

Tanto premesso deve essere accolta la domanda di accertamento dell'inadempimento della convenuta.

Deve invece essere rigettata la domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale della V. s.r.l. tenuto conto che tra V. s.r.l. e l'attore è intercorso un contratto di vendita e che l'inadempimento e i danni lamentati attengono chiaramente al rapporto contrattuale inter partes.

E' vero che *“In materia di compravendita, in caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso, qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest'ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti; diversamente, quando il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità si resta nell'ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale”* (Cass. m. 11480 del 2008); nel caso di specie tuttavia la domanda di risarcimento danni ha ad oggetto le spese per la sostituzione dell'assale oggetto del contratto di compravendita che restano evidentemente nell'ambito della responsabilità contrattuale, oltre ad un assolutamente generico danno non patrimoniale individuato nel disagio patito dall'attore per i fatti di causa. Trattasi di una voce di danno genericamente formulata e non provata; in ogni caso considerato il grado

di gravità e serietà dell'offesa subita dall'attore, si ritiene che la stessa non sia stata tale da prevalere sull'obbligo di tolleranza che caratterizza tutti i rapporti sociali nella convivenza civile e che comporta che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo se sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile (Cass. SU 08/ 26972).

Per quanto riguarda le domande proposte contro la società A.K. s.r.l. deve essere affermata la responsabilità extra-contrattuale della stessa. All'acquirente infatti spettano due concorrenti azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore e quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore (cfr. sul punto Cass. n. 26514 del 2009)

Alla fattispecie si applica, infatti, il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, in materia di responsabilità da prodotto difettoso. La convenuta A.K. srl rientra, infatti, nella nozione di produttore di cui all'art. 3 del d.p.r., quale "*fabbricante del prodotto finito o di una sua componente*".

L'art. 6 del d.p.r. prevede che sia onere del danneggiato dare la prova del danno, del difetto e della connessione causale tra difetto e danno. Orbene, nel presente caso, la presenza di un difetto nel componente in questione risulta confermata per i motivi di cui a seguire. L'assale è stato sostituito dalla V. s.r.l. con uno nuovo; la stessa ha provveduto ad inviare il componente alla società produttrice al fine di accertare l'eventuale presenza di vizi in esso; la A.K. s.r.l. ha provveduto a stilare una relazione tecnica da cui emerge la presenza di un'alterazione dei gommini interni, che risultano ovalizzati. Sarebbe spettato, pertanto, alla convenuta A.K. s.r.l. dimostrare in sede di giudizio che tale difetto non costituiva un vizio intrinseco del bene, ma era determinato da altra causa, quale l'usura o la sottoposizione ad un uso improprio, in quanto a tale fine non può ritenersi esaustiva la relazione tecnica di parte prodotta.

Il comportamento tenuto da A.K. s.r.l. rileva, inoltre, in quanto la stessa ha provveduto alla rottamazione del componente in questione, rendendo impossibile un accertamento sullo stesso in sede giudiziale, senza nemmeno aver preventivamente dato comunicazione ed interpellato sul punto il sig. G. Z..

Per i motivi di cui sopra, è da ritenersi accertata, pertanto, la sussistenza di una responsabilità extra-contrattuale in capo alla convenuta A.K. s.r.l.

Ciò posto va affermata la concorrente responsabilità delle società convenute per i vizi del carrello acquistato dall'attore. Come già detto che all'acquirente spettano infatti entrambe le azioni, quella contrattuale nei confronti del diretto venditore e quella extracontrattuale esperibile contro il produttore (cfr. sul punto Cass. n. 26514 del 2009); per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggiati, l'art. 2055 comma primo cod. civ. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorchè le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate (cfr. Cass. n. 27713 del 2005).

Con riguardo ai danni lamentati da parte attrice, occorre valutare la fondatezza delle voci di danno richieste. Premesso che si tratta di voci di danno emergente che conseguono, sul piano causale astratto, all'evento della rottura del carrello, si rende necessario valutare se delle stesse sia stata data specifica prova.

I danni lamentanti consistono nelle spese di recupero del rimorchio, nelle spese relative agli spostamenti affrontati dall'attore in termini di carburante e pedaggi autostradali, nelle spese di sostituzione dell'assale presso l'officina croata e nel danno non patrimoniale per il disagio subito, di cui è già detto dell'infondatezza.

Le spese relative al carro attrezzi per il recupero del rimorchio sono comprovate dalla ricevuta prodotta a doc. 2 del fascicolo di primo grado di parte attrice e pertanto tale voce di danno deve ritenersi fondata e va quantificata nella somma di Kuna 907,68, pari ad € 130,00.

Si ritiene, inoltre, fondata la voce di spesa relativa alla sostituzione dell'assale effettuata dall'officina croata, di cui è prodotta la fattura (doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte attrice), che è quantificata in € 125,00, pari a Kuna 902,80. Non si tratta, a ben vedere, di una voce di spesa riportata due volte.

Invece, l'asserita spesa relativa al pedaggio autostradale, quantificata da parte attrice in € 100,00 circa, non è comprovata da alcun riscontro documentale e, pertanto, la relativa domanda non può essere accolta.

Rispetto alle spese richieste a titolo di rimborso per gli spostamenti effettuati dall'attore, parte convenuta V. s.r.l. ha contestato che le stesse avrebbero potuto essere inferiori se si fosse scelto, più economicamente, di spedire via posta l'assale da sostituire. Non pare, tuttavia, che il comportamento dell'attore sia stato tale da integrare una violazione dell'obbligo di ordinaria diligenza, di cui all'art. 1227.2 c.c., ritenendosi, pertanto, sussistente il diritto al risarcimento per le suddette spese. Corretto appare infine la determinazione di tali spese effettuate sulla scorte della tabelle ACI per un importo pari a € 1.756,8.

Tutto ciò premesso V. s.r.l. e A.K. s.r.l. devono essere condannate, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dall'attore quantificati in complessivi € 2.011,80. Trattandosi di debito di valore su tale somma decorrono rivalutazione e interessi calcolati secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite del 1995.

Deve infine essere accolta la domanda di manleva proposta dalla V. s.r.l. atteso che il rapporto intercorso tra V. s.r.l. e A.K. s.r.l. ha natura contrattuale e dunque, sulla scorta di quanto sopra già statuito, A.K. s.r.l. non ha provato di aver fornito un prodotto esente da vizi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

#### PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e respinta, sull'appello promosso da Z.G. avverso la sentenza n. n. 1432/09

in parziale accoglimento delle domande proposte da Z.G.,

**condanna** V. s.r.l. e A.K. s.r.l. a pagare, a titolo di risarcimento danni, all'attore la complessiva somma di € 2.011,80 oltre rivalutazione dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza, interessi sulla somma annualmente rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza e interessi sull'importo che si determina dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;

**condanna** A.K. s.r.l. a tenere indenne V. s.r.l. di quanto la stessa sarà tenuta a pagare all'attore in esito alla presente sentenza;

**condanna** le convenute alle rifusione delle spese dei due gradi di giudizio che si liquidano in € 900 per il giudizio di primo grado di cui € 400 per diritti, € 50

per spese e il testo per onorario oltre rimborso forfetario IVA se dovuta e cpa e in € 1.200 per il giudizio di secondo grado di cui € 1.100 di cui € 500 per diritti, € 100 per spese e il testo per onorario oltre rimborso forfetario IVA se dovuta e cpa;

Verona 22.9.2011

Il Giudice  
Dott.ssa Silvia Rizzuto